

CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Il giorno **19 giugno 2003**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. prot. n.16687 del 20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'esercizio finanziario 2003.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994 n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 26/5/1999, con particolare riferimento all'art.4, comma 2, lett. d), che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata, e agli artt.12, 13 e 14, concernenti la formazione del personale;

VISTO il C.C.N.I. del comparto Scuola, sottoscritto il 31/8/1999, con particolare riguardo agli artt. 6-24 e 44-49, nei quali viene delineato il sistema della formazione del personale scolastico;

VISTO il D.P.R. 6/11/2000 n.347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 15/3/2001, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, e in particolare gli artt.2, 3 e 4, che disciplinano il nuovo sistema di relazioni sindacali;

VISTO, in particolare, l'art.2 del succitato C.C.N.L. 15/3/2001, secondo cui la devoluzione a livello regionale delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26/5/1999;

VISTA la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 - prot. n.231/MR del 14/1/2003;

VISTO il C.C.N.I. 18/3/2003, recante il contratto nazionale integrativo per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA riferito all'esercizio finanziario 2003;

VISTA la direttiva ministeriale n.36 del 7/4/2003, reg. alla C.d.C. il 19.5.2003 reg. 3 fgl. 188, concernente gli obiettivi formativi assunti come prioritari per l'a.s. 2003/2004 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTA la C.M. n.55 del 21/5/2002, concernente il Piano Nazionale di Formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola;

VISTA la Legge 28/3/2003, n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del presente accordo.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'esercizio finanziario 2003, fatta eccezione per i dirigenti scolastici.

2. L'accordo ha validità per le iniziative di formazione che saranno svolte nell'a.s. 2003/2004.

ART. 2 - Principi generali.

1. Le parti concordano nell'attribuire un valore strategico alle attività di formazione del personale della scuola, quale occasione di crescita professionale offerta a tutti gli operatori e di sostegno all'innovazione e alla qualificazione del sistema scolastico, nella delicata fase di consolidamento del processo di autonomia scolastica e di transizione verso il nuovo assetto ordinamentale.

2. In tale prospettiva, l'Ufficio Scolastico Regionale svolge un'azione di coordinamento e promozione delle attività di formazione, sulla base delle direttive nazionali, arricchite da un'analisi dei bisogni formativi rappresentati dagli operatori scolastici e dalle scuole, così da superare la logica della settorialità, dell'episodicità e dell'occasionalità, per assumere invece la connotazione di una **formazione continua ed organica**.

3. Per realizzare tale obiettivo, le parti concordano sulla necessità di individuare nelle istituzioni scolastiche ed educative (singole, in rete o consorziate) il luogo privilegiato per progettare e realizzare, con autonoma deliberazione del collegio dei docenti, le iniziative di formazione e aggiornamento del personale, attraverso l'elaborazione del Piano annuale di cui all'art.13 C.C.N.I. 31/8/1999 e, relativamente al personale ATA, del piano delle attività di cui all'art.52, comma 10, C.C.N.I. 31/8/1999, la cui formulazione dovrà tener conto, in stretta coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, della direttiva ministeriale annuale sulla formazione e dovrà essere armonizzato con le analoghe iniziative promosse dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Scolastica.

4. Per portare a compimento tale disegno organizzativo è, ovviamente, necessario che le istituzioni scolastiche ed educative diventino, per tutto il personale, **laboratori di sviluppo professionale**, le cui strategie vengono esemplificate nell'art.3 della direttiva ministeriale n.210 del 3/9/1999, che qui si intende integralmente richiamato, con particolare attenzione al potenziamento dei processi di autoformazione, all'avvio di progetti di ricerca-azione e alla formazione a distanza.

5. Nella predisposizione dei contenuti formativi saranno promosse collaborazioni con Indire, Invalsi, Irre, Università, Enti di ricerca, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati, singole scuole o reti di scuole. Sarà, altresì, sviluppata, nell'ambito della programmazione scolastica regionale, ogni utile collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali su specifici profili di interesse locale.

ART. 3 - Fruizione del diritto alla formazione.

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un **diritto** per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione di tale diritto, secondo le modalità richiamate nell'art.13 C.C.N.L. 26/5/1999 e nell'art.12 C.C.N.I. 31/8/1999, e un **dovere** per l'Amministrazione.

2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Centrale e Periferica del MIUR nonché dalle scuole di appartenenza, anche organizzate in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, la corresponsione del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

3. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 giorni, previo coinvolgimento della R.S.U..

4. A livello di singola scuola, il dirigente scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'art.6 C.C.N.L. 26/5/1999.

5. Per consentire l'effettiva realizzazione del sistema nazionale di istruzione prefigurato dalla Legge 10/3/2000 n.62, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie.

ART. 4 - Obiettivi formativi prioritari.

1. Le iniziative di formazione hanno per obiettivo il miglioramento e la crescita professionale del personale, anche in relazione alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione dei docenti tiene conto della loro formazione iniziale e del profilo professionale, quale individuato nel C.C.N.L. 26/5/1999, e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ATA la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia e alla crescita professionale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, con particolare riguardo ai processi di informatizzazione e all'applicazione del nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. 1/2/2001 n.44.

2. La quota di finanziamento destinata alle istituzioni scolastiche è finalizzata ai bisogni individuati nel Piano dell'Offerta Formativa e costituisce uno strumento essenziale per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente ed ATA, da inserire nel piano annuale delle attività, sottese a sostenere la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia, nonché alle iniziative relative alla riforma di ordinamento in atto, tenuto conto del monitoraggio e degli esiti delle esperienze di sperimentazione condotte sul territorio. Per la realizzazione delle iniziative di formazione si terrà conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo. I finanziamenti assegnati alle istituzioni scolastiche possono essere utilizzati per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate, secondo quanto definito dalla direttiva ministeriale n.70 del 17/6/2002.

3. La quota di finanziamento destinata all'Ufficio Scolastico Regionale è finalizzata a concorrere all'attuazione degli obblighi contrattuali e ad assicurare interventi formativi a supporto dei processi di riforma e a sostegno dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento a:

- interventi formativi, sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito disciplinare, che accompagneranno il percorso di attuazione della legge delega n.53/2003 e dei conseguenti provvedimenti attuativi;
- iniziative nazionali per la riconversione e riqualificazione del personale docente con particolare riferimento al personale soprannumerario e agli insegnanti tecnico-pratici;
- interventi formativi per le funzioni del personale docente e ATA correlate all'attività progettuale e gestionale dell'autonomia;
- anno di formazione;
- progressione professionale e riconversione del personale ATA;
- iniziative per la promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento e per le iniziative di carattere nazionale di formazione a distanza;
- interventi per il contrasto al disagio giovanile e per l'educazione alla cittadinanza.

4. La quota residua a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà utilizzata per lo svolgimento di autonome azioni, secondo l'ambito di competenza e in relazione alle medesime finalità generali, tenuto anche conto delle indicazioni provenienti dall'Osservatorio Regionale di cui al successivo art.5.

ART. 5 - Coordinamento delle attività di formazione.

1. Al fine di supportare adeguatamente i processi di innovazione in atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia adotterà modalità organizzative intese, da un lato, a garantire la necessaria uniformità di indirizzo e i necessari profili di qualità degli interventi formativi, dall'altro, a favorire lo sviluppo dell'autonomia progettuale delle scuole, anche associate in rete o consorziate.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Direzione Scolastica Regionale si avvarrà dell'**Osservatorio Regionale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola**, organismo paritetico istituito con d.d. n.12985 del 18/12/2002. Per la composizione, le modalità operative e i compiti dell'Osservatorio restano confermate le indicazioni contenute nell'art.5, comma 2 C.C.D.R. sulla formazione del 22/11/2002, che qui si intende integralmente richiamato.

3. Per la concreta attuazione degli indirizzi programmatici enunciati nel precedente 1° comma, ci si dovrà avvalere, di norma, dei **Centri Risorse di servizi professionali** per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, istituiti con d.d. n.3355 dell'8/4/2003. Circa i compiti e le modalità di funzionamento dei predetti Centri Risorse, si rinvia all'art.5, commi 3, 4 e 5 del C.C.D.R. sulla formazione del 22/11/2002 e al citato d.d. n.3355 dell'8/4/2003, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 6 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Le parti prendono atto che per l'esercizio finanziario 2003, giusta la Tabella allegata alla citata direttiva ministeriale n. 36/2003, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia risulta assegnato un finanziamento complessivo pari a € **2.318.003,00**, di cui € **1.970.302,55**, pari all'85%, riservati alle istituzioni scolastiche ed € **347.700,45**, pari al 15%, riservati alla Direzione Regionale. Il predetto finanziamento non comprende la quota riveniente dalle risorse di cui alla Legge 440/97, di cui alla direttiva ministeriale n.48 dell'8.5.2003 e le eventuali ulteriori risorse rivenienti dalla redistribuzione a livello periferico di quota-parte delle risorse finanziarie riservate all'Amministrazione Centrale.

2. Per la somma di € **1.970.302,55**, riservata alle singole istituzioni scolastiche, le parti concordano di procedere ad una ripartizione nella seguente misura:

- € **985.151,2750**, pari al 50 %, da distribuire in misura proporzionale al numero di unità di personale docente, educativo e ATA presente in ciascuna istituzione scolastica;
- € **463.000,00**, pari al 23,4989%, da distribuire in parti eguali a ciascuna istituzione scolastica della Regione Puglia;
- € **423.636,1475**, pari al 21,5011 %, da distribuire in misura proporzionale alla popolazione scolastica di ciascuna istituzione scolastica;
- € **98.515,1275**, pari al 5 %, da distribuire in parti uguali a ciascun Centro Risorse di servizi professionali per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;

ART. 7 - Standard organizzativi e di costo.

1. Relativamente agli standard organizzativi e di costo, le parti concordano di dover fare riferimento agli standard di carattere generale indicati nell'art.11, commi 2 e 3, C.C.N.I. 31/8/1999 e a quelli individuati nell'apposita Intesa Nazionale sottoscritta in data 19/1/2000, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 8 - I soggetti che offrono formazione.

1. A norma dell'art.14 C.C.N.I. 31/8/1999, il sistema di offerta delle attività di formazione comprende:

- a) **soggetti istituzionalmente qualificati** per la formazione (Università, consorzi universitari e interuniversitari, IRRE e istituti pubblici di ricerca);
- b) **soggetti considerati qualificati** dal M.I.U.R. sulla base di un esame dei requisiti posseduti (associazioni professionali e disciplinari);
- c) **soggetti accreditati** dal M.I.U.R. sulla base dei requisiti indicati nell'art.14, comma 3, C.C.N.I. 31/8/1999;
- d) **altri soggetti** con i quali l'Amministrazione abbia sottoscritto apposite convenzioni;
- e) **istituzioni scolastiche**, singole o in rete e/o in consorzio, in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

2. Per quanto, in particolare, concerne i soggetti accreditati e/o qualificati, si fa riferimento agli elenchi, periodicamente aggiornati, predisposti dall'Amministrazione Centrale in esito alle procedure di cui al D.M. n.177 del 10/7/2000.

ART. 9 - Disciplina di particolari iniziative di formazione.

Formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati

Le parti prendono atto che, giusta la Tabella riassuntiva dei finanziamenti allegata alla direttiva ministeriale n.36 del 7/4/2003, all'USR Puglia è stato assegnato un finanziamento pari a € **200.385**, da utilizzare per le attività di formazione dei docenti di sostegno.

Relativamente a tale finanziamento, le parti concordano di assegnare una quota dell'85%, pari a € **170.327,25**, direttamente alle 16 Scuole Polo per le attività di integrazione dei soggetti disabili funzionanti in ambito regionale, in misura proporzionale al numero dei docenti di sostegno in servizio nei rispettivi ambiti territoriali, per attuare iniziative di formazione e dopo aver detratto una

quota unitaria, pari a € **1.000,00**, da destinare a ciascuna Scuola Polo per le proprie esigenze di funzionamento.

La restante quota del 15%, pari a € **30,057,75**, sarà riservata all'Ufficio Scolastico Regionale per azioni perequative e di sostegno.

ART. 10 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle disposizioni richiamate in Premessa e nelle altre disposizioni vigenti in materia al momento di attuazione delle singole iniziative, ivi comprese le norme contrattuali del C.C.N.L. 2002-2005 dopo la loro entrata in vigore.

2. A norma dell'art.47 ss. d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Giuseppe Fiori	Dirigente Generale USR Puglia	_____
dr. Ruggiero Francavilla	Dirigente Vicario USR Puglia	_____
dr. Corrado Nappi	Dirigente Ufficio III USR Puglia	_____

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L.- Scuola	_____
C.I.S.L. - Scuola	_____
U.I.L. - Scuola	_____
S.N.A.L.S. - CONFSAL	_____